



Parco del Serio



Piano d'indirizzo forestale

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Gruppo di Lavoro:

Progettisti

Dott. Agronomo. Emanuele Cabini (capofila)
Dott. Giovambattista Vitali forestale e agronomo i
Dott. Agronomo Massimo Ranghetti

Collaboratori

Dott. Federico Pelucchi agronomo i
Dott. Giovanni Iezzi agronomo i

PARTE I - GENERALITÀ

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Il presente Piano di Indirizzo Forestale (di seguito anche PIF) del Parco Serio si applica al territorio compreso nel Parco regionale Serio, ad esclusione delle aree in ampliamento nelle quali vige il PIF ex provincia di Bergamo.

In particolare si applica:

- a) alle superfici classificate “bosco” ai sensi dell’art. 43 della l.r. 31/2008;
- c) al restante territorio del Parco, limitatamente a quanto concerne gli indirizzi riguardanti gli imboschimenti, rimboschimenti e la gestione delle formazioni “fuori foresta” e l’arboricoltura la legno
- d) a tutto il territorio del Parco limitatamente a quanto concerne le previsioni di intervento ed i finanziamenti pubblici.

Il PIF ha durata indefinita dalla data di approvazione, ma viene periodicamente aggiornato mediante le procedure indicate all’art. 4.

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

Il PIF si compone dei seguenti documenti:

- Relazione di piano
- Norme Tecniche di Attuazione per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale (di seguito denominate NTA);
- Modifiche al r.r. 5/2007;
- Schede Azioni di Piano;
- Schede Indirizzi Selvicolturali;
- Tavole Cartografiche:

Tavole di studio

1. Perimetrazione dei boschi, sistemi forestali e sistemi verdi fuori foresta
2. Attitudine alla formazione del suolo: analisi pedologica del territorio.
3. Uso del suolo
4. Tipi forestali
5. Categorie forestali
7. Raccordo con il PTC
8. Vincoli ed aree protette
9. Infrastrutture e viabilità
11. Proprietà di possibile interesse forestale
12. Esotiche infestanti

Tavole di pianificazione

13. Destinazioni funzionali
14. Modelli colturali
15. Trasformazioni ammesse
16. Coefficiente di compensazione
- 16 Connettività (aree prioritarie per il potenziamento delle reti ecologiche connessioni orizzontali)
17. Azioni di piano

Art. 3 – Attuazione del Piano

Le Norme tecniche di attuazione (NTA) disciplinano le modalità di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale redatto ai sensi dell’art. 47 comma 2 della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008, e con riferimento alla Deliberazione di Giunta regionale n. 7728 del 24.07.2008 “Criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei Piani di indirizzo Forestale” così come modificata dalla dgr n. X/6089 del 29.12.2016.

Il PIF si attua attraverso i seguenti strumenti:

- a) le presenti NTA;
- b) le Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007.

c) indirizzi Selvicolturali: contenenti indicazioni per il trattamento dei soprassuoli forestali censiti nel PIF; gli indirizzi colturali rappresentano il riferimento per l'esame delle istanze nell'ambito delle procedure autorizzative e di controllo delle attività selvicolturali di competenza dell'ente forestale nonché per le attività tecniche condotte dall'ente stesso così come stabilito dalle proposte di modifica del r.r. 05/2007 del presente Piano;

d) la pianificazione urbanistica;

e) le azioni di piano: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo i diversi obiettivi; le azioni di piano possono essere attuate tramite l'insieme delle risorse disponibili nel settore forestale (Piano di Sviluppo Rurale, Misure Forestali, finanziamenti regionali, interventi compensativi per la trasformazione del bosco, risorse derivanti dalla monetizzazione degli oneri compensativi o dalle sanzioni forestali) o derivanti da fondi dell'Ente; l'eventuale finanziamento di tali azioni avviene nel rispetto delle priorità definite nella Relazione.

Oltre alle funzioni conferite dalla l.r. 31/2008, l'ente forestale, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, garantisce lo svolgimento delle attività necessarie per l'attuazione delle previsioni del presente Piano, descritte nelle schede descrittive delle azioni di piano.

Art. 4 – Interventi correttivi del Piano

Le procedure di aggiornamento del PIF vengono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti (art. 47 c. 4 l.r. 31/2008) e si distinguono in:

- Rettifiche: correzioni esclusivamente tecniche, atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità;
- Modifiche: correzioni discrezionali ma prive di effetti significativi sull'ambiente;
- Varianti: correzioni discrezionali che possono produrre effetti ambientali significativi.

4.1 Rettifiche

Costituiscono rettifica i provvedimenti di aggiornamento a contenuto vincolato. A titolo non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti a contenuto vincolato:

- a) le correzioni dei meri errori materiali negli elaborati del presente Piano, ivi compresa la correzione della rappresentazione cartografica del bosco, del tipo forestale attribuito e dell'eventuale eccellenza;
- b) la modifica alla perimetrazione delle aree classificate come "bosco" a seguito di analisi di maggior dettaglio;
- c) la modifica alla perimetrazione delle aree classificate come "bosco" a seguito delle trasformazioni autorizzate o della realizzazione di imboschimenti/rimboschimenti e l'aggiornamento delle relative banche dati;
- d) l'eventuale aggiornamento delle tavole di piano conseguentemente alla localizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta apportate dai Comuni e validate dall'Ente forestale, a seguito della predisposizione dei propri strumenti urbanistici o loro varianti ai sensi della l.r. 12/2005;
- e) la correzione dell'attribuzione delle superfici forestali alle classi di pianificazione (destinazione, trasformazione) effettuate in contrasto con il processo logico presentato nella relazione di piano;
- f) gli aggiornamenti conseguenti a modifiche normative.
- g) variazioni nelle modalità di trasformazione del bosco conseguenti a variazioni nel Piano Cave.

Per il loro contenuto vincolato le rettifiche sono escluse da VAS e VIC, vanno comunicate periodicamente alla Regione Lombardia e ad ERSAF per l'aggiornamento dei dati cartografici.

4.2 Modifiche

Le modifiche sono correzioni minori a contenuto discrezionale che non richiedono procedura di VAS per uno dei seguenti motivi:

- a) in quanto esonerate in forma di legge;
- b) in quanto il piano ha riconosciuto un impatto sull'ambiente nullo o trascurabile;
- c) in quanto sottoposte a verifica di assoggettabilità il cui esito ha stabilito l'esclusione dalla procedura;

Ove previsto, le modifiche sono sottoposte a Valutazione di Incidenza.

A titolo non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti:

- a) la revisione degli interventi definiti come compensativi;
- b) la revisione delle azioni di piano e delle relative priorità di finanziamento;
- c) la revisione degli indirizzi selvicolturali;

- d) la revisione, a scala locale, destinazioni selvicolturali;
- e) la correzioni di meri errori materiali di rilievo, qualora da tali correzioni discendano scelte discrezionali (es. l’inserimento nel perimetro del bosco di aree erroneamente escluse qualora sia necessario stabilire, per il “nuovo bosco”, i limiti alla trasformazione d’uso o gli interventi selvicolturali ivi finanziabili con fondi pubblici);
- f) modifiche alla definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi (art. 47 c. 3 della l.r. 31/2008);
- g) recepimento delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000;
- h) modifiche non sostanziali al presente regolamento;

4.3 Varianti

Costituiscono variante gli aggiornamenti a carattere discrezionale sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica e a Valutazione di Incidenza. A titolo non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti:

- revisione generale a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di compensazione;
- varianti sostanziali delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale;
- varianti sostanziali al Regolamento forestale.

4.4 Procedure di approvazione

Le procedure amministrative per gli interventi correttivi del PIF sono le seguenti:

- **RETTIFICHE:** sono approvate con provvedimento del Direttore o del responsabile del servizio a cui viene affidata la gestione del piano.
 - **MODIFICHE:** sono adottate con deliberazione della Consiglio di Gestione del Parco e successivamente approvate da Regione Lombardia.
- **VARIANTI:** Sono soggette alle medesime procedure previste per l’approvazione del PIF.

Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

L’Ente Parco Serio, attraverso i propri uffici, si fa carico di raccogliere ed elaborare:

- a) i dati utili per le rettifiche degli elaborati, rilevati nell’ambito dell’attività dell’Ente: imprecisioni nella definizione del perimetro del bosco e nella descrizione dei sistemi forestali; superfici forestali trasformate a seguito di autorizzazione;
- b) le informazioni conseguenti all’approfondimento delle analisi eventualmente condotte in sede di predisposizione dei PGT;
- c) i dati relativi allo stato di attuazione delle azioni migliorative previste dal PIF.

PARTE II – RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 6 – Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)

Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti coi criteri di cui al D. Lgs 42/2004 e con i contenuti ed indirizzi del PTR. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell’art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall’individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dal comma 5 dell’art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i e dall’art.48 della l.r.31/2008.

Il Piano supporta il PTR (cfr l.r. 12/2005 artt. 19-22), concorrendo a caratterizzare il “Sistema Rurale Paesistico” individuato nel PTR, evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità.

Art. 7- Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

Il PIF è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento approvato con D.G.R. n. 30 novembre 2015 - n. X/4428 e delle sue successive modifiche e assume il ruolo di Piano di Settore Boschi del Parco. Eventuali modifiche o integrazioni del PTC concernenti aspetti di pertinenza del PIF saranno da considerarsi immediatamente prevalenti e quindi dovranno essere immediatamente recepite dal PIF medesimo con le procedure di cui all’art.4.

Art. 8–Rapporti colla Rete Ecologica Regionale RER

Il PIF, attraverso l'individuazione degli ambiti boscati e degli usi del suolo caratterizza gli spazi aperti a prevalente uso agricolo-forestale, evidenzia le relazioni e le connessioni .

Le azioni di piano andranno a potenziare la rete ecologica a livello regionale, a livello provincia e locale.

Art. 9 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del territorio (di seguito denominati PGT), il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2 lett. f dell'art. 8 della citata legge.

I PGT dovranno pertanto essere redatti in coerenza con i contenuti del PIF per tutti gli aspetti inerenti agli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario che si possono ricondurre alle formazioni boscate; a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel PIF.

In sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell'art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della medesima legge, i Comuni possono provvedere ad un approfondimento dell'analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria dei PGT (1: 2000). L'approfondimento riguarderà ordinariamente il perimetro del bosco:

- da estendere per comprendere le eventuali aree con vegetazione arborea o arbustiva seminaturale escluse al momento delle indagini del PIF in quanto prive dei requisiti dimensionali per essere considerate bosco, qualora dette aree abbiano successivamente acquisito tali requisiti;
- da cui "estrarre" eventuali interclusi e fabbricati e manufatti, non rilevati dal PIF (tra i quali quelli di cui all'art. 10, comma 4 – lett. c della l.r. 12/2005).

Dette modifiche sono soggette a verifica di compatibilità con il PIF nell'ambito dell'espressione del parere obbligatorio ai PGT previsto dalla l.r.86/83 oltre che a verifica ambientale in sede di procedura VAS. Al fine della valutazione di compatibilità al PTC l'approfondimento di indagine di cui sopra dovrà essere supportato da una relazione forestale, a firma di professionista iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali che caratterizzi tipologicamente a scala di maggior dettaglio le formazioni forestali del territorio comunale ed a cui sia allegata la perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica).

Art. 10 - Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP)

Per quanto relativo alla trasformazione del bosco, il PIF è redatto in coerenza con le previsioni dei Piani Cave Provinciali.

Il PIF si conforma ad eventuali variazioni dei Piani Cave provinciali, a seguito di approvazione, per quanto riguarda la disciplina delle trasformazioni delle superfici forestali interessate dall'attività di cavazione.

Tali variazioni sono immediatamente cogenti e sono recepite nel PIF attraverso le procedure di rettifica cui all'art. 4

La trasformazione del bosco necessaria per la realizzazione delle infrastrutture di servizio all'attività di cava è soggetta alla disciplina di cui al successivo art. 21.

Art. 11 - Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume PO, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.

Art. 12 - Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale

Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, e all'attuazione dei Piani Faunistici Provinciali Venatori/regionale predisposti dalle Province relativamente alle misure di protezione della risorsa faunistica.

I modelli selvicolturali predisposti tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

Art. 13 – Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000

Il PIF è stato predisposto in coerenza con le misure di conservazione e con le disposizioni dei vigenti piani di gestione delle Zone speciali di conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di Rete Natura 2000 presenti nel Parco:

- Z.S.C. IT20A003 “Palata Menasciutto”

Il PIF è stato sottoposto a valutazione di incidenza con esito positivo.

Eventuali modifiche ai Piani di gestione sono immediatamente cogenti e comportano un aggiornamento del PIF secondo le procedure per la rettifica di cui all’art.4.

Le attività selvicolturali previste dal piano che rispettano le misure di conservazione non sono soggette a valutazione di incidenza.

PARTE III – FORMAZIONI FORESTALI E NON FORESTALI

Art. 14 - Soprassuoli arborei

La tavola 1 del Piano di Indirizzo Forestale individua e delimita i boschi a scala 1:10.000 secondo le disposizioni dell’art. 42 della l.r. 31/2008. Per analisi e valutazioni a scala di maggior dettaglio si applica quanto previsto dal paragrafo 3.3, parte 1 della d.g.r. 7728/2008 e dall’art. 4 di queste disposizioni.

Il PIF classifica i soprassuoli forestali secondo caratteristiche ecologiche e colturali.

Saranno inseriti nella superficie forestale con le procedure di “rettifica” di cui al successivo art. 4

- i boschi erroneamente non perimetrati nella tavola “Perimetrazione della superficie forestale” ma già esistenti e riconosciuti dall’Ente Parco solo successivamente all’entrata in vigore del PIF;
- le variazioni di origine antropica alla superficie forestale individuata dal Piano (in aumento o in riduzione, in occasione rispettivamente di rimboschimenti/imboschimenti o di trasformazioni autorizzate).

Salvo aggiornamenti del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati, nonché l’evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo a seguito di eventuale variante del Piano (art. 42, comma 6 della l.r. 31/2008).

Ai fini dell’applicazione dell’art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008, così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al PIF sono classificati come “area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità”.

Art. 15 – Formazioni vegetali irrilevanti

Nell’ambito del PIF non sono state rilevate formazioni vegetali irrilevanti. In caso di rilevamento di errori, omissioni o modifiche normative si rinvia ai contenuti dell’art. 4 del presente regolamento.

Art. 16 – Arboricoltura da legno

Il Piano non introduce disposizioni regolamentari circa l’arboricoltura da legno nei siti natura 2000, rinviando alle disposizioni del PTC e alle misure di conservazione dei siti di Rete Natura 2000.

Art. 17 – Sistemi verdi “fuori foresta”

Il Piano introduce disposizioni regolamentari circa i soprassuoli arborei ed arbustivi “fuori foresta” indicando la corretta gestione delle formazioni lineari (fasce boscate e siepi campestri) nello specifico capitolo degli modelli selvicolturali.

Art. 18 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco

Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ente, per il territorio di propria competenza, in coerenza con le disposizioni prescrittive del PTC, compatibilmente con la conservazione delle connessioni ecologiche e della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio.

La richiesta di trasformazione del bosco, dotata della documentazione prevista dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., dovrà essere supportata da apposita relazione forestale ed ambientale di

dettaglio (redatta da tecnico iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali) riportante:

- l'identificazione e la quantificazione della superficie boscata oggetto di trasformazione;
- le caratteristiche tipologiche e funzionali del bosco;
- l'impatto del progetto definitivo/proposto;
- le azioni di mitigazione previste.

Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da dottori agronomi o forestali abilitati, fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati. Se necessario l'Ente Parco potrà richiedere anche apposita relazione naturalistica, geologica ed idrogeologica di approfondimento.

L'autorizzazione alla trasformazione (sia definitiva che temporanea, così come declinata dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.) potrà comunque essere concessa solo previa verifica delle condizioni della superficie interessata, come identificata e caratterizzata con la relazione di cui sopra e dal PIF, necessaria a valutare eventuali soluzioni alternative, anche nell'ambito del territorio per il quale il PIF prevede la possibilità di trasformazione, al fine di contenere l'alterazione del territorio forestale.

Le trasformazioni all'interno dei siti di Rete Natura 2000 o nella fascia prevista dai relativi piani di gestione (o, in assenza di specifica indicazione, entro una distanza di 250 m dal perimetro del sito) se non direttamente finalizzate alla conservazione o ricostituzione di habitat, sono soggette a procedura di Valutazione d'Incidenza.

Art. 19 – Coefficiente di boscosità

Per l'applicazione delle disciplina relativa alla trasformazione del bosco, tutto il territorio del Parco Serio è definito ad insufficiente boscosità.

Art.20 - Tipi di trasformazioni ammesse

Il PIF definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta;
- trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- trasformazioni speciali non cartografabili.

Tutte le trasformazioni, se non diversamente definito dagli articoli che seguono, sono soggette a compensazione, tramite l'esecuzione di interventi compensativi o monetizzazione; i rapporti di compensazione sono calcolati secondo i criteri di cui all'art. 33.

L'attribuzione, come rappresentato nella tavola delle "Trasformazioni ammesse", di una superficie forestale ad una categoria di trasformazione speciale o ordinaria, a delimitazione esatta o areale, non costituisce diritto alla trasformazione, essendo comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art.43 della l.r.31/2008.

Art. 21-Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT) e le trasformazioni e in ambito estrattivo (nelle aree delimitate dal Piano Cave Provinciale).

Art. 22 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale.

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione areale le trasformazioni volte a fini di miglioramento del paesaggio e della biodiversità, nello specifico comprendono i seguenti interventi:

- conservazione o miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive e dei maggenghi "invasi" dalla vegetazione forestale;
- creazione o ripristino di specchi, corsi d'acqua o ambienti naturali umidi interrati e in fase di colonizzazione boschiva;
- conservazione o ripristino di brughiere e altri incolti erbacei, importanti per la conservazione della biodiversità;
- conservazione o ripristino di "cannocchiali" visivi e viste panoramiche colonizzate dal bosco.

Gli interventi che ricadono in tali fattispecie sono sempre esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi.

La trasformazione del bosco deve essere preventivamente autorizzata sulla base di una istanza che allega i documenti indicati al paragrafo 2.2.b) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.: in esso è prevista un minor numero di allegati da presentare qualora la trasformazione areale sia esonerata dagli interventi compensativi.

L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco dovrà essere supportata da una relazione descrittiva, presentata dal richiedente e redatta da un Dottore Agronomo o Forestale abilitato, finalizzata a verificare:

- le condizioni del soprassuolo forestale;
- gli effetti della trasformazione sul paesaggio e/o la biodiversità.

L'ente forestale può chiedere approfondimenti della relazione al fine di definire nel dettaglio l'articolazione del popolamento in particolare per quanto concerne l'assetto gestionale, le caratteristiche dendrometriche, l'età del popolamento, al fine di salvaguardare eventuali nuclei di vegetazione forestali meritevoli di conservazione.

Non sono previste trasformazioni a finalità agricola.

Art. 23 – Trasformazioni speciali non cartografabili

Costituiscono trasformazioni speciali, e pertanto sono autorizzabili ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto eventualmente previsto dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000, gli interventi che comportano trasformazioni di modeste dimensioni che non possono essere preventivamente localizzate, e possono essere effettuate in tutti i boschi compresi quelli classificati come "non trasformabili".

Comprendono:

1. interventi finalizzati alla riqualificazione/recupero di valori naturalistici, ambientali, paesistici (ricostituzione/ripristino zone umide, particolarità floristiche e/o vegetazionali, habitat di fauna selvatica, specchi/corsi d'acqua, cannocchiali visivi/viste panoramiche, ecc.) o storico-culturali;
2. viabilità podereale o interpodereale, essenzialmente a uso agricolo o forestale;
3. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
4. interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
5. interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra;
6. piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche preferibilmente a solo uso agricolo);
7. opere pubbliche;
8. opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
9. reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.)
10. realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
11. manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti e già accatastati, purché tali interventi non comportino incremento di volumetria.

Nei boschi a destinazione funzionale protettiva e naturalistica possono essere effettuate trasformazioni speciali previste ai punti 1, 4, 5.

Le opere pubbliche e le reti di pubblica utilità, di carattere edilizio o infrastrutturale, e la viabilità silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga accertata tecnicamente l'impossibilità di realizzarle altrove, in termini ambientali, sociali ed economici.

A tali trasformazioni si applicano gli oneri di compensazione di cui all'art. 33 delle presenti NTA, tranne che per gli interventi di cui ai punti 1-4-5.

Art. 24 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

Il PIF articola il territorio forestale in relazione alla disciplina per la trasformazione del bosco come segue:

- boschi non trasformabili;
- boschi soggetti solo a trasformazioni speciali non cartografabili;
- boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale solo con scopo di biodiversità/paesaggio;
- boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta. (urbanistiche e piano cave)

Art. 25 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità

La Tavola n.14 "Carta delle Trasformazioni ammesse" individua i boschi non trasformabili, superfici per le quali non è ammessa la trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008.

Alle aree individuate è necessario aggiungere le seguenti superfici, alle quali si applica il divieto di trasformazione

- i boschi percorsi da incendio, per 15 anni dall'evento, in attuazione delle disposizioni dell'art. 10 della L. 353/2000;
- le superfici su cui vale l'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale (ad es. su superfici percorse da fuoco, su aree prive di vegetazione forestale a seguito di trasformazioni del bosco non autorizzate, di avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, ecc.) per un periodo di 20 anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.

Nella categoria dei "Boschi non trasformabili" sono comunque autorizzabili le seguenti tipologie di intervento:

- opere pubbliche;
- reti di pubblica utilità;
- opere di pubblica utilità finalizzate alla tutela dell'ambiente e del territorio;
- interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- interventi di trasformazione per finalità naturalistiche/ambientali comprendenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricostituzione di habitat di pregio (quali habitat prativi, paludi ...), habitat per la fauna selvatica, ecc ...;
- interventi di trasformazione per la valorizzazione, tutela e ripristino o manutenzione delle infrastrutture e dei servizi già presenti, del patrimonio storico-culturale, archeologico e tecnologico, purché nell'esclusivo interesse pubblico;

Le opere pubbliche, le reti di pubblica utilità e le opere di carattere edilizio o infrastrutturale, possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga dimostrata e accertata tecnicamente l'impossibilità di realizzarle altrove, in termini ambientali, sociali ed economici.

Alle trasformazioni ammesse per effetto del presente articolo si applicano gli oneri di compensazione di cui all'art. 33 delle presenti NTA.

Art. 26 - Boschi a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità

La tavola n. 14 "Trasformazioni ammesse" localizza i boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta all'interno degli ambiti di cava o di recupero ambientale, dove le trasformazioni possono essere realizzate nel contesto dell'attività di escavazione o di recupero ambientale e per finalità urbanistica.

Alle trasformazioni oggetto del presente articolo si applicano i rapporti di compensazione di cui all'art. 33 delle presenti NTA, rappresentati cartograficamente nella tavola n.14 di Piano.

Nei boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta sono ammesse, oltre alle trasformazioni a fini urbanistici, anche gli interventi ammessi ai sensi del precedente art. 23 e gli interventi che comportano trasformazioni ordinarie a delimitazione areale, di cui al precedente art. 22.

Art. 27 - Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità

La tavola n. 14 "Trasformazioni ammesse" del presente Piano individua le superfici in cui è ammessa la "trasformazione ordinaria a delimitazione areale" esclusivamente per interventi riguardanti la biodiversità e/o il paesaggio.

Art. 28 - Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità

I boschi nei quali sono possibili le trasformazioni speciali non sono stati cartografati, tali aree sono descritte all'art. 23.

Art. 29 - Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione

Il Piano non prevede la possibilità di prevedere ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica). Pertanto, per individuare ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica) è necessario ricorrere a un aggiornamento del piano ai sensi dell'art. 4.

Art. 31 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile

Le trasformazioni a finalità urbanistiche sono autorizzabili nei limiti delle aree individuate dal presente PIF.

Art. 32 – Soglia di compensazione

Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione.

Art. 33 – Rapporti di compensazione

Per ogni bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della l.r. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., nonché secondo quanto precisato dal presente PIF.

I costi degli interventi compensativi (oneri di compensazione) sono definiti dalla seguente formula:

oneri di compensazione = costo unitario della trasformazione * rapporto di compensazione* superficie da trasformare

Il costo unitario di trasformazione corrisponde alla somma del valore agricolo medio riferito al bosco oggetto di trasformazione e del costo del soprassuolo così come definiti periodicamente da Regione Lombardia.

Il valore del rapporto di compensazione è rappresentato cartograficamente dalla tavola n. 14.

Essendo tutto il territorio del Parco collocato in area ad insufficiente boscosità, la trasformazione deve essere compensata attraverso la formazione di nuova superficie forestale. Il valore del rapporto di compensazione alla tavola n. 14 indica il numero di metri quadri di nuova superficie forestale da costituire per ogni metro quadro di superficie forestale trasformata.

Per gli interventi di trasformazione realizzati in assenza di autorizzazione è fissato il valore del rapporto di compensazione è pari a 5.

Art. 34 – Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

Ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 comma 5, il PIF individua gli interventi di trasformazione dei boschi soggetti ad obblighi di compensazione nulli.

Sono esclusi dall'obbligo di compensazione i seguenti interventi, purché preventivamente autorizzati:

- trasformazioni, temporanee o permanenti, per la sistemazione o prevenzione del dissesto idrogeologico da eseguirsi prioritariamente tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003 e dalla d.g.r. VIII/675/2005 e s.m.i.;

- recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione/ripristino della biodiversità del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica;
- opere espressamente realizzate a funzione di prevenzione o lotta contro gli incendi di boschi e vegetazione naturale;
- interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- trasformazioni per finalità di biodiversità e/o per il paesaggio nelle zone di trasformazione speciale non cartografabili quando ammesse ai sensi del precedente art. 23;
- interventi che comportano oneri compensativi inferiori a 150,00 €.

Art. 35 – Interventi compensativi ammessi

Gli interventi compensativi della trasformazione nell'area, essendo il territorio del Parco ad insufficiente coefficiente di boscosità, consistono esclusivamente in interventi di riforestazione (rimboschimenti, nelle dimensioni definite secondo il rapporto compensativo indicato nella tavola n. 14).

La formazione di nuova superficie forestale avviene:

- attraverso il rimboschimento di superfici con uso del suolo non forestale;
- attraverso l'estensione di eventuali formazioni arboree aventi inizialmente carattere non forestale, per dimensione insufficiente o struttura, e che vengono incluse nella formazione di nuova costituzione, purché venga costituito un popolamento che possa essere classificato come bosco in base alla normativa in vigore;
- attraverso interventi di rinaturalizzazione di superfici condotte come arboricoltura da legno, purché venga costituito un popolamento che possa essere classificato come bosco in base alla normativa in vigore;

Per ogni intervento deve essere predisposto un progetto, da sottoporre all'approvazione dell'Ente Parco contestualmente all'istanza di trasformazione.

Il progetto deve dettagliare anche la durata delle manutenzioni e cure colturali agli interventi.

I richiedenti la trasformazione possono attuare gli interventi attraverso i soggetti iscritti all'Albo delle compensazioni di cui al successivo art. 39, d'intesa con i proponenti.

L'IVA viene ammessa come costo solo quando è effettivamente tale per il richiedente, ossia quando il richiedente non la può recuperare in alcun modo.

Art. 36 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

Gli interventi compensativi connessi alle trasformazioni del bosco (riforestazione) devono essere realizzati all'interno del territorio del Parco Serio o in aree contigue e riconosciute di preminente interesse per la funzionalità della rete ecologica.

Non sono ammessi interventi compensativi all'interno del tessuto urbano consolidato di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005. Le proprietà forestali pubbliche vengono considerate ambiti prioritari per l'esecuzione degli interventi compensativi.

La tavola delle azioni di piano definisce, a livello indicativo, unitamente alle schede delle azioni di piano, la localizzazione degli interventi.

Art. 37 – Monetizzazione degli oneri di compensazione

I richiedenti la trasformazione possono richiedere all'Ente Parco di monetizzare degli oneri di compensazione, anziché provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi.

Qualora l'Ente Parco accetti, l'importo degli oneri di trasformazione è aumentato del 20% rispetto a quanto calcolato con la formula di cui all'art. 33, a titolo di risarcimento delle spese generali, a prescindere dall'entità dell'importo.

Per le trasformazioni nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità il costo della compensazione viene calcolato attraverso la formula di cui all'art. 33. Il costo è poi incrementato del 20%.

Art.38– Albo delle opportunità di compensazione del Parco Serio

Al fine di favorire la realizzazione diretta degli interventi compensativi, l'Ente Parco istituisce l'albo delle opportunità di compensazione.

Gli interessati alla realizzazione di interventi che hanno le caratteristiche precisate al precedente art. 36 possono presentare all'Ente Parco, con l'assenso della proprietà e/o del possessore delle aree interessate, una scheda descrittiva degli interventi che si propongono di realizzare, ed una stima dei costi previsti, computati applicando i prezzi del Prezziario forestale regionale.

L'Ente Parco procede alla validazione della scheda, ed in caso di esito positivo ne porta a conoscenza gli interessati alla realizzazione di interventi di trasformazione, affinché possano procedere alla realizzazione degli interventi d'intesa con i proponenti la scheda, previo sviluppo progettuale da sottoporre all'approvazione dell'Ente Parco.

PARTE V – REALIZZAZIONE DI RETI E NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 39 – Indirizzi per la realizzazione di reti sovra locali

Localizzazione

Qualora sia necessario l'attraversamento di aree boscate, linee e condutture vanno preferenzialmente posate in corrispondenza di varchi già esistenti, definiti da piste o sentieri. Qualora l'intervento dia luogo ad una trasformazione definitiva, è opportuno valorizzare l'apertura lineare realizzata per collocarvi l'eventuale viabilità di servizio al bosco.

La definizione del tracciato dovrà essere preceduta da un rilievo forestale tipologico e strutturale di dettaglio (almeno a scala 1:2.000), al fine di individuare all'interno del sistema forestale attraversato le aree di maggior pregio, da evitare, e quelle di minor pregio, in cui prioritariamente posare le linee.

Ripristino

Qualora dopo la trasformazione temporanea sia possibile un ripristino solo parziale, come nel caso degli elettrodotti che richiedono il contenimento delle dimensioni della vegetazione nelle aree sottese, è opportuno che in tali aree siano messe a dimora specie arbustive con elevata capacità di copertura (es. nocciolo). In tal modo la celere occupazione dello spazio da parte di piante di dimensioni contenute diminuirà la frequenza degli interventi di manutenzione, e quindi i relativi costi ed il disturbo all'ambiente. Per gli impianti si dovranno utilizzare specie in grado di assicurare il massimo di benefici all'ambiente, in termini di offerta alimentare per la fauna selvatica, di completamento dello spettro floristico delle formazioni e di potenziamento delle specie vicarianti con le specie esotiche infestanti.

Art. 40 – Efficacia delle norme a seguito dell'adozione del Piano

Durante la fase compresa tra l'adozione e l'approvazione del Piano:

- gli indirizzi del Piano adottato costituiranno elementi preferenziali di valutazione per la localizzazione delle reti sovra locali;
- le prescrizioni del Piano adottato costituiranno, in sede di rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, elemento preferenziale di valutazione degli aspetti forestali.

PARTE VI – ATTIVITÀ SELVICOLTURALI

Art. 41 – Destinazione selvicolturale dei boschi

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del piano, l'Ente Parco promuove la realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo destinazioni o funzioni prevalenti, in un quadro di azioni orientate innanzitutto alla tutela dell'ambiente.

Vengono identificate tre destinazioni funzionali:

- protettiva
- naturalistica
- multifunzionale.

L'attribuzione delle destinazioni è stata compiuta secondo la metodologia descritta nella relazione di Piano.

Le destinazioni funzionali indirizzano la gestione del territorio forestale nel medio periodo. Più precisamente le destinazioni determinano:

- la definizione dei modelli selvicolturali;
- la definizione delle azioni di piano.

Art. 42 –Modelli selvicolturali

I modelli selvicolturali sono vincolanti per il rilascio di autorizzazioni, pareri, prescrizioni e assistenza tecnica (es. contrassegnatura) da parte degli uffici dell'ente forestale e degli enti gestori di Riserve e Siti Natura 2000 in tutto il territorio assoggettato al PIF.

L'applicazione dei modelli selvicolturali è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008 (i professionisti per gli elaborati progettuali, nonché le imprese boschive e i consorzi forestali) e per tutti gli interventi compensativi e per quelli eseguiti con contributi pubblici, salvo impossibilità a seguirli per causa di forza maggiore certificata dall'Ente parco. Negli altri casi costituiscono raccomandazioni non vincolanti, il cui mancato rispetto non è però sanzionabile.

Essi sono riportati nell'allegato "modelli selvicolturali".

I modelli selvicolturali recepiscono le "misure di conservazione" nei siti Natura 2000 e quindi il loro rispetto esonera dalla valutazione di incidenza.

Art. 43 Rinboschimenti, imboschimenti, riforestazione, piantagioni sottocopertura e rinnovazione artificiale

Nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti è obbligatorio l'utilizzo di specie coerenti con la tipologia forestale potenziale utilizzando obbligatoriamente specie elencate nello specifico capitolo dei modelli selvicolturali e nell'allegato n.1 del presente regolamento.

L'impiego di tali specie è obbligatorio anche per la realizzazione di nuove formazioni agroforestali (siepi campestri e macchie arboree/boschive) non classificabili come "bosco" ai sensi della normativa in vigore.

Art. 44 –Prescrizioni tecniche per i siti Natura 2000 e riserve naturali

In tutti i boschi compresi entro i Siti Natura 2000 e nelle Riserve Naturali devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;

b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;

c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;

d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;

e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:

- 1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
- 2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;

f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);

g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;

h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;

i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso

j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli;

l) in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;

m) è consentito il contenimento dello sviluppo dell'edera qualora risalga lungo i fusti delle piante arboree od arbustive attraverso il taglio del fusto della pianta rampicante alla base. E' però obbligatorio il rilascio di una pianta colonizzata da edera ogni 5000 mq, o loro frazione, di superficie trattata. E' fatto divieto di utilizzo di metodi chimici di contenimento.

n) con gli interventi selvicolturali dovranno essere lasciati in posto accumuli di ramaglie di densità congrue a garantire la conservazione della microfauna;

o) Sono consentite trasformazioni areali o speciali non cartografabili per motivi di conservazione della biodiversità di cui agli art. nn. 22 e 23

p) predisposizioni di piani di gestione forestale di dettaglio sia nelle riserve naturali che nei siti di rete natura 2000

Indicazioni di gestione forestale per il SIC Malata Menasciutto (misure per la conservazione del sito)

1. Taglio selettivo delle specie arbustive (al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna) invadenti gli arrenatereti. Dopo gli interventi di taglio, le pratiche agronomiche e sfalcio sono sufficienti per conservare le caratteristiche dell'habitat impedendone l'evoluzione verso cenosi arbustive. Interventi di contenimento delle specie esotiche invasive da attuarsi previa realizzazione di progetto e cronoprogramma definito che tenga conto anche delle esigenze di conservazione dei siti riproduttivi della fauna.
2. Interventi di contenimento della Robinia (*Robinia pseudoacacia*). L'indicazione per la Robinia è quella di lasciare gli esemplari alla evoluzione naturale (eventualmente prevedere diradamenti molto contenuti), favorendo però la ripresa dell'habitat potenziale con interventi localizzati di rinfoltimento con specie autoctone e tipiche dell'habitat, adottando quanto previsto nei modelli selvicolturali;
3. Interventi selvicolturali diretti al mantenimento dei parametri dendrostrutturali del popolamento, soprattutto in termini di composizione e massa legnosa, con l'impiego di piantine forestali di provenienza locale, il controllo delle specie invasive, lo sfalcio tardo autunnale-invernale con turnazione di 3 anni del sottobosco, in presenza delle specie tipiche.
4. Redazione di un Piano di contenimento delle specie esotiche più invasive, anche ricorrendo all'istituto della trasformazione a fini di conservazione della biodiversità;

5. Manutenzione dell'habitat attraverso il controllo delle specie ruderali (es. rovi), interventi di diradamento selettivo per favorire la rinnovazione e il reimpianto delle fallanze arboree con specie autoctone.
6. Per i boschi di ontano nero:
 - pulizia dei fossi e delle risorgive;
 - trattamenti selvicolturali atti a favorire la rinnovazione e l'accrescimento dell'ontano, senza tuttavia scoprire eccessivamente lo strato arboreo al fine di evitare il pericolo di invasione da parte di specie esotiche.
7. Per i boschi di salice bianco:
 - rimozione delle infestanti in periodo primaverile;
 - i boschi giovani trattati a ceduo tendono a invecchiare a perdere la capacità pollonifera. Si consiglia in questo caso di procedere a miglioramenti forestali con trattamenti a tagli a buche con superficie minore di 1.000mq con riserve;
 - i boschi maturi andranno lasciati alla evoluzione naturale e, al contempo arricchiti tramite la posa di talee di salice e di ontano nero, al fine di favorire il passaggio a cenosi stabili, evitando l'ingresso della robinia. Per l'eliminazione della robinia si procederà al taglio solo quando sia in posizione dominata rispetto alle altre specie.
 - Interventi sperimentali in lembi degradati di 91F0, con la messa a dimora di specie quercine autoctone più resistenti rispetto alla farnia al fenomeno di deperimento.
 - Taglio selettivo delle esotiche (ripetuto per alcuni anni e/o coadiuvato dall'impiego localizzato di erbicidi) o cercinatura (per le specie arbustive e arboree). Al taglio sarebbe da preferire l'estirpazione manuale (metodo migliore per prevenire la diffusione delle esotiche ma auspicabile solo su superfici limitate) completa delle piante (compreso l'apparato radicale) durante la loro fioritura e prima della disseminazione. Successivamente alle operazioni di estirpazione prevedere un intervento di ripristino del sito mediante flora autoctona. La tipologia di intervento da adottare è sito e specie specifica.

Indicazioni di gestione forestale per la riserva Malpaga-Basella

Nel territorio della Riserva è vietato (D.c.r. 24 ottobre 2017 - n. X/1643):

1. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
2. effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'Ente gestore;
3. introdurre nuove colture arboree a rapido accrescimento;

Piano di gestione della riserva

Si riportano le azioni di caratteri forestale previste dal piano di gestione:

- Interventi di contenimento/eradicazione di specie invasive (D.G.R. 16 dicembre 2019 n. XI/2658) nelle praterie aride anche ricorrendo a trattamenti con diserbanti sistemici a carattere sperimentale, L'uso di prodotti chimici in bosco deve essere preventivamente autorizzato da Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 45 c. 8 della L.R. 31/2008.
- Per quanto concerne gli ambienti forestali, lo scopo sarà quello di ricostituire, per quanto possibile, una fascia esterna alle zone a prateria aperta che preceda l'inizio delle zone agricole, costituendo un'importante fascia tampone oltre che habitat elettivo per le specie forestali. A tal fine, per gli interventi di miglioramento negli ambiti a bosco saranno utilizzate specie particolarmente adattabili ai terreni poveri e ciottolosi tipici della Riserva. Si opererà quindi per l'utilizzo, in particolare, di specie quali:

per la componente arborea

- olmo campestre (*Ulmus minor*)
- acero campestre (*Acer campestre*)
- orniello (*Fraxinus ornus*)
- pioppo nero (*Populus nigra*)
- pioppo bianco (*Populus alba*)
- melo selvatico (*Malus sylvestris*)

per la componente arbustiva

- rosa selvatica (*Rosa canina*)
 - crespino (*Berberis vulgaris*)
 - spincervino (*Rhamnus cathartica*)
 - biancospino (*Crataegus monogyna*)
 - sanguinello (*Cornus sanguinea*)
 - nocciolo (*Corylus avellana*)
 - fusaggine (*Euonymus europaeus*)
- Per quanto concerne gli ambienti forestali esistenti, le azioni prevedono il miglioramento delle biocenosi attraverso il taglio delle specie alloctone e il contestuale rimboschimento sotto chioma con specie autoctone di cui all'allegato 3, al fine di migliorare la biodiversità forestale. A ciò si dovranno accompagnare interventi di contenimento di ulteriori espansioni delle superfici boscate.
 - ELENCO DI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE CONSIDERATE AUTOCTONE, DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE all. 3

Salice Bianco (*Salix alba*), Salicone (*Salix caprea*), Salice grigio (*Salix cinerea*), Pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo gatterino (*Populus canescens*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Ontano nero (*Alnus glutinosa*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Nocciolo (*Corylus avellana*), Farnia (*Quercus robur*), Roverella (*Quercus pubescens*), Cerro (*Quercus cerris*), Olmo campestre (*Ulmus minor*), Rosa selvatica (*Rosa canina*), Biancospino (*Crataegus monogyna*), Prugnolo (*Prunus spinosa*), Ciliegio selvatico (*Prunus avium*), Melo selvatico (*Malus sylvestris*), Ginestrella (*Genista tinctoria*), Acero campestre (*Acer campestre*), Fusaggine (*Euonymus europaeus*), Frangola (*Frangula alnus*), Spincervo (*Rhamnus catharticus*), Crespino (*Berberis vulgaris*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*), Corniolo (*Cornus mas*), Ligustro (*Ligustrum vulgare*), Orniello (*Fraxinus ornus*), Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), Pallon di maggio (*Viburnum opulus*), Sambuco nero (*Sambucus nigra*), Lantana (*Viburnum lantana*), Caprifoglio (*Lonicera caprifolium*) e Edera (*Edera elix*).

Art. 45 – Norme Forestali Regionali colle deroghe accordate

Nessuna deroga alle Norme Forestali Regionali (r.r.5/2007) è stata richiesta per il presente PIF.

Art. 46 Piano di pascolamento

Il PIF recepisce le indicazioni e prescrizioni contenute nel "PIANO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI PASCOLO NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL SERIO" Deliberazione n. 28 del 09-12-2020 della Comunità del parco.

Art. 47- Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

Sono finanziabili con fondi pubblici le azioni di piano descritte dalle relative schede:

- 1.1 Miglioramenti forestali su soprassuoli con funzione naturalistica
- 1.2 Interventi puntuali per l'avviamento dei processi di riqualificazione del bosco nei robinieti
- 1.3 Riqualificazione nei robinieti attraverso interventi di selezione positiva
- 1.4 Interventi nelle formazioni ripariali in evoluzione
- 1.5 Monitoraggio e gestione dei boschi ripariali
- 1.6 Contenimento delle specie esotiche ed invasive
- 1.7 Stabilizzazione dei saliceti
- 1.8 Diradamenti o cure colturali alle formazioni originate da impianti
- 1.9 Miglioramenti forestali di popolamenti con funzione multifunzionale
- 1.10 Incremento della biodiversità ecotonale
- 2.1 Riforestazione a fini ricreativi e turistici
- 2.3 Valorizzazione a fini turistico-ricreativi dei popolamenti forestali e dei sistemi verdi
- 2.4 Promozione delle cinture verdi periurbane
- 2.5 Promozione dei Piani Comunali del verde
- 3.1 Riforestazione “minima” e agroforestazione per la ricostituzione della rete ecologica e del paesaggio;
- 3.2 Gestione delle formazioni lineari e macchie boscate
- 3.3 Aumento della superficie forestale;
- 3.4 Recupero e mantenimento dei fontanili
- 3.5 Conservazione e costituzione di garzaie;
- 3.6 Rinaturalizzazione degli impianti di arboricoltura da legno
- 3.7 Miglioramenti ambientali a fini faunistici
- 3.8 Miglioramento degli Habitat prossimi alle zone umide
- 3.9 Creazione di alberi a capitozzo
- 3.10 Conservazione e/o creazione di alberi Habitat
- 3.11 Contenimento dell'avanzata del bosco finalizzato alla conservazione delle praterie aride
- 4.1 Promozione della certificazione forestale
- 4.2 Divulgazione della selvicoltura sostenibile
- 4.3 Formazione delle guardie ecologiche del parco in merito alle tematiche forestali

Sono inoltre finanziabili

- gli interventi di carattere fitosanitario;
- le azioni di pronto intervento (di cui all'art. 52, comma 3 della l.r. 31/2008).

Tutte le azioni, per ciò che concerne gli selvicolturali, devono essere conformi ai modelli selvicolturali indicati all'art. 42, salvo impossibilità a seguirli per causa di forza maggiore attestata dall'Ente parco. L'attestazione deve essere inserita a SITaB nella sezione “istruttoria”, pena la nullità.

Se non diversamente disposto, le richieste di contributo devono sempre presentare una stima dei costi delle attività proposte, definita applicando le voci di costo del “Prezzario dei lavori forestali” adottato da Regione Lombardia, comprendendo anche i costi di esbosco e sottraendo il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, stimato con riferimento ai costi di alienazione all'imposto.

Allegato 1 – Integrazione-modifica dell'Allegato C del rr.5/2007 – utilizzabili nelle attività selvicolturali - per il territorio del Parco Serio

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Acer campestre	Acer campestre	albero
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna	arbusto
Carpino bianco	Carpinus betulus l.	albero
Caprifoglio	Lonicera caprifolium	arbusto
Cerro	Quercus cerris l.	albero
Pado	Prunus padus l.	albero
Ciliegio selvatico	Prunus avium l.	albero
Corniolo	Cornus mas l.	arbusto
Crespino	Berberis vulgaris l.	arbusto
Farnia	Quercus robur l.	albero
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior l.	albero
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.	albero
Fusaggine	Euonymus europaeus l.	arbusto
Ginestrella	Genista tinctoria	arbusto
Lantana	Viburnum lantana l.	arbusto
Ligustro	Ligustrum vulgare l.	arbusto
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto
Nocciolo	Corylus avellana l.	arbusto
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero
Ontano nero	Alnus glutinosa (l.) Gaertner	albero
Orniello	Fraxinus ornus l.	albero
Pallon di maggio	Viburnum opulus l.	arbusto
Pero corvino	Amelanchier ovalis Medicus	arbusto
Pioppo bianco	Populus alba l.	albero
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	Populus nigra l.	albero
Pioppo tremolo	Populus tremula l.	albero
Prugnolo	Prunus spinosa l.	arbusto
Rosa canina	Rosa canina l.	arbusto
Rovere	Quercus petraea	albero
Roverella	Quercus pubescens	albero
Salice bianco	Salix alba l.	albero
Salice grigio	Salix cinerea l.	arbusto
Salicone	Salix caprea l.	arbusto
Sambuco nero	Sambucus nigra l.	arbusto
Sanguinella	Cornus sanguinea l.	arbusto